

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 383.**
Attuazione programma sperimentale di edilizia residenziale per alloggi in affitto a favore degli anziani di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 3, comma 1 Pag. 34
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 384.**
Deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2004, n. 914. Comune di Poggio Nativo (RI). Variante generale al P.R.G. adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2000. Rettifica Pag. 37
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 385.**
Comune di Monteleone Sabino (RI). Piano particolareggiato in variante al vigente P.R.G. della zona F - turistica in località Colle Erci. Deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 7 luglio 2003. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, art. 4. Pag. 38
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 386.**
Comune di Valmontone (RM). Variante al piano regolatore generale per la localizzazione delle aree per le attività artigianali. Deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 27 aprile 2001. Restituzione Pag. 46
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 389.**
Campagna di sensibilizzazione ed informazione sul Servizio civile nazionale volontario. Approvazione avviso pubblico per l'organizzazione della campagna Pag. 51
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 390.**
Ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004 destinate alla costruzione ed alla gestione di asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro. Modifica alla DGR n. 1134/2004. Pag. 57
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 403.**
Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 1227/2000; D.G.R. 27 dicembre 2000, n. 2616 e successive modifiche ed integrazioni. Precisazioni per la rendicontazione degli interventi già realizzati in attuazione della 1° e 2° annualità (campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002) del «Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio» adottato con D.G.R. n. 2616/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 65
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 404.**
Legge regionale 1° marzo 2000, n. 15. «Programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Annualità 2005» Pag. 68
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 410.**
Legge regionale n. 14/91, artt. 12, 13 e 14. Individuazione dei settori merceologici da ammettere a contributo in applicazione dei criteri per la concessione di contributi agli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche per l'anno 2005 Pag. 76
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 423.**
Preso d'atto dell'accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle attività chirurgiche effettuabili in regime di ricovero diurno (DAY-SURGERY) Pag. 78
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 432.**
Aggiornamento fabbisogno posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali del Lazio Pag. 91
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 444.**
Sistema formativo pubblico provincia Latina, triennio 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 Pag. 97
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 448.**
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. U.P.B. R31 Pag. 99
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 461.**
Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004. Modifiche alla DGR n. 1134/2004 Pag. 100
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 2005, n. 475.**
Trasferimento del Centro Trapianti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Costituzione gruppo di studio e di lavoro con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Pag. 107

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 marzo 2005, n. 558.

Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Fuggi» sita in territorio del Comune di Fuggi (FR). Autorizzazione alla captazione di nuova falda mineralizzata. Pag. 111

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 - APR. 2005

ADDI' 1 - APR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 461 -

OGGETTO:

Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004. Modifiche alla DGR 1134/2004.



461 - 1 APR. 2005

oggetto:

Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004. Modifiche alla DGR 1134/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

- VISTO l'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 recante "Interventi a sostegno della famiglia";
- VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come modificato dall'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTO l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che istituisce un fondo finalizzato alla costruzione ed alla gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro, da ripartire tra le Regioni;
- VISTO l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
- VISTI in particolare i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 46 della legge 289/2002 per i quali:
- il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 388/2000 e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;
 - gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
 - il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10% delle risorse a sostegno delle politiche in favore della famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;
- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
- VISTO in particolare l'articolo 3, comma 116 della legge 350/2003 il quale stabilisce che nell'ambito delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali:



461-1 APR. 2005

- a) una quota pari ad Euro 70 milioni è destinata alle politiche per la famiglia, in particolare per anziani e disabili;
- b) una quota pari ad Euro 20 milioni è destinata per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- c) una quota pari ad Euro 40 milioni è destinata ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- d) una quota pari ad Euro 67 milioni è destinata ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché per i servizi per le scuole dell'infanzia;

VISTO altresì l'articolo 3, comma 117 della legge 350/2003 il quale stabilisce che gli interventi di cui al punto precedente relativi ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap ed ai servizi per le scuole dell'infanzia devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni;

VISTO l'articolo 3, commi 116 e 117 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che prevedono precisi vincoli di destinazione per quote assegnate alle Regioni del fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia 1° luglio 2004 concernente "Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali, delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2004", di seguito denominato decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228 che, assegna alla Regione Lazio un finanziamento complessivo di Euro 86.004.238,00;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 17 giugno 2003 dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 70 della legge 448/2001, laddove prevede che lo Stato istituisca un fondo ad hoc, cioè quello per gli asili nido, per lo svolgimento di funzioni che non rientrano fra le competenze esclusive statali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 29 dicembre 2004, ha dichiarato illegittime le citate disposizioni contenute nelle leggi n. 289/2002 e n. 350/2003 che pongono precisi vincoli di destinazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alle regioni con palese violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ed ha affermato che "il venir meno del vincolo di scopo comporta che le suddette somme dovranno confluire nei bilancio regionali in maniera indistinta e potranno, pertanto, essere impiegate dalle Regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale;

ATTESO che le finalizzazioni contenute nella tabella 3 e 4 allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 1° luglio 2004 non sono da ritenersi vincolanti per le Regioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2004, n. 1134 concernente "Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004";

RITENUTO opportuno rivedere parzialmente quanto stabilito nella DGR 1134/2004 nella parte in cui destina una quota delle risorse del fondo nazionale per le finalizzazioni



M

461 - 1 APR. 2005

previste in finanziarie statali e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionali con le citate sentenze n. 370/2003 e n. 423/2004;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2004, n. 610 concernente "Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e della quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinata all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni";

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dai punti 2 e 3 del dispositivo della citata DGR 610/2004, nell'ambito delle c.d. risorse indistinte provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004, la somma di Euro 40.000.000,00 è destinata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, con riferimento a quelli inseriti nei piani di zona distrettuali;

CONSIDERATO inoltre che rimangono confermate le finalizzazioni di cui al punto 1, lettera B), numeri 1, 2, e 3 della citata DGR 1134/2004 riguardanti rispettivamente:

- a) gli interventi in favore degli immigrati di cui al decreto legislativo 25 luglio 286, pari ad Euro 6.800.000,00;
- b) gli interventi in favore dell'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad Euro 600.000,00;
- c) gli interventi per il contrasto alle dipendenze da droga, alcol e farmaci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pari ad Euro 4.154.264,00;

ESPERITA la procedura di concertazione e consultazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 17 marzo 2005;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente di modificare il dispositivo della DGR 1134/2004 limitatamente ai punti 4), 5) 6), 7), ed 8) della lettera B) e di destinare, nell'ambito della quota complessiva di risorse ivi indicate, provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004, pari ad Euro 33.576.374,00, secondo le seguenti finalità:

- A) Euro 17.000.000,00 per la costruzione e la gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro, che saranno utilizzati secondo le modalità ed i criteri indicati in apposito provvedimento;
- B) Euro ^{1.500.000,00}~~2.000.000,00~~ per le politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione e per le famiglie in situazioni di disagio economico sociale, che saranno utilizzati secondo le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (interventi a sostegno della famiglia);



- C) Euro 3.000.000,00 per progetti incentivi interventi domiciliari a carattere sanitario e socio-sanitario a favore della persona non autosufficiente, che saranno utilizzati secondo le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 inerente il fondo socio sanitario regionale per la non autosufficienza;
- D) Euro ~~3.000.000~~^{2.500.000,00} per progetti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e luoghi aperti al pubblico e per l'acquisto di ausili ed attrezzature volti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, al fine di favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come da Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- E) Euro 6.000.000 per progetti relativi al miglioramento della qualità dei servizi resi dai centri anziani comunali esistenti sul territorio della Regione, come da Allegato B che forma parte integrante della presente deliberazione;
- F) Euro ~~2.426.374,00~~^{3426374,00} per progetti relativi all'integrazione scolastica degli alunni disabili, in collaborazione con le competenti strutture statali, secondo le modalità ed i criteri indicati in successivo provvedimento;
- G) Euro 150.000 per la prosecuzione del progetto già finanziato dalla Regione relativo all'istituzione di un servizio ponte telefonico per l'abbattimento delle barriere della comunicazione per sordomuti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

4 APR. 2005



M



ALLEG. alla DELIB. N. 461

DEL - 1 APR. 2000

ALLEGATO A

1. Finalità

La Regione Lazio, al fine di favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, promuove, attraverso la concessione di contributi, interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici e luoghi aperti al pubblico e per l'acquisto di ausili ed attrezzature volti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi.

2. Definizioni

Per edifici e luoghi aperti al pubblico si intendono quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

Per barriere architettoniche si intendono quelle indicate nell'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per ausili ed attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al punto 1 i soggetti e gli enti privati, ivi compreso le imprese, che gestiscono attività o servizi in edifici o luoghi aperti al pubblico.

4. Limiti contributivi

I limiti contributivi sono i seguenti:

- a) per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, l'importo massimo non potrà essere superiore ad Euro 20.000 e comunque al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ogni singolo intervento.
- b) per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, l'importo non potrà essere superiore ad Euro 10.000 e comunque al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. Domande

Per ottenere i contributi, gli enti ed i soggetti privati che hanno il possesso o la detenzione per un periodo non inferiore ai cinque anni degli edifici e dei luoghi interessati agli interventi, presentano domanda al Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

10 M

Alla domanda deve essere allegato il progetto degli interventi, redatto nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

6. Assegnazione ai comuni dei fondi regionali

Entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, presentano all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali – Direzione regionale Famiglia e Servizi alla Persona, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma, le richieste di finanziamento ritenute ammissibili, che devono essere ordinate secondo i seguenti criteri:

- a) viene data priorità a progetti relativi a strutture destinate ad attività socioassistenziali non residenziali;
- b) successivamente viene data priorità a progetti relativi a strutture destinate ad attività culturali e ricreative per minori ed anziani, nonché stabilimenti balneari;
- c) successivamente viene data priorità a progetti relativi a ristoranti e bar;
- d) a parità di requisiti di priorità viene data preferenza secondo il seguente ordine:
 1. progetti relativi all'adeguamento dei servizi igienici;
 2. progetti relativi a strutture gestite da organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
 3. progetti relativi a strutture con maggiore ricettività.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, si osservano i seguenti criteri:

- a) viene predisposta una graduatoria in base alla popolazione di età superiore ai 65 anni ed al numero delle pensioni di invalidità con accompagnamento presenti nei Comuni;
- b) viene finanziato prioritariamente una richiesta per ogni Comune, ad eccezione del Comune di Roma, che comunque non può avere un'erogazione complessiva superiore al 60% delle risorse disponibili;
- c) in caso di avanzo di risorse, esse vengono assegnate secondo la graduatoria formata ai sensi della lettera a), finanziando un'ulteriore richiesta per ogni Comune;


7. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo è disposta dal comune competente solo dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese.

Qualora gli interventi realizzati ed i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande, è disposta la revoca del contributo.

Le somme eventualmente recuperate possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto.

I comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.



ALLEGATO B

1. Obiettivo

L'obiettivo generale è l'assegnazione di un contributo ai Comuni per il miglioramento della qualità dei servizi resi dai centri anziani comunali esistenti sul territorio della Regione.

2. Tipologie di riferimento

Gli interventi sono relativi ai centri anziani comunali e possono riguardare:

- a) lavori di manutenzione ordinaria della struttura;
- b) rinnovo dei materiali per le attività sociali e ricreative.

3. Procedure

I Comuni entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio presentano le domande di richiesta di contributo all'Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi sociali - Direzione regionale Famiglia e Servizi alla Persona, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma. Alle domande deve essere allegato:

- progetto relativo al lavoro di manutenzione ordinaria della struttura ove ha sede il centro anziani;
- progetto di rinnovo degli arredi e dei materiali per le attività sociali e ricreative;
- costi e tempi di realizzazione previsti;

La Regione, verificata la congruità dei progetti pervenuti, ripartisce le risorse disponibili tra i Comuni.

4. Modalità di erogazione del contributo

Per ogni singolo centro anziani, il contributo massimo è di Euro 10.000,00, che potrà essere proporzionalmente aumentato o diminuito in relazione alla disponibilità di risorse ed all'entità delle richieste dei Comuni.

Il contributo viene erogato ai Comuni in un'unica soluzione.



Handwritten signature and initials.